

CONSIGLIO DI STATO

VI Sezione, 16 ottobre 2002, n. 5643

Conferma T.A.R. Lazio – II Sezione, 19 aprile 2001, n. 3310.

È legittimo il regolamento che disciplina la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione distribuendo gli spazi di ciascuna emittente radiofonica e televisiva per metà a favore delle liste e per metà a favore delle coalizioni.

Omissis.

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Ad avviso dell'associazione ricorrente, il criterio di ripartizione degli spazi di comunicazione politica coniato dal contestato regolamento con riguardo al periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale confligge con i principi di imparzialità ed equità enunciati dall'art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, quali parametri cui informare la disciplina dell'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, nonché, in particolare, con l'art. 4 della stessa legge a tenore del quale "per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio di pari opportunità tra le coalizioni e le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, . . . , tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento".

Secondo l'impostazione interpretativa seguita nell'atto introduttivo del presente giudizio, i due citati riferimenti normativi risulterebbero violati per effetto dell'iscrizione, operata con il contestato regolamento, del 50% degli spazi di comunicazione politica alle sole coalizioni pluraliste: l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, in particolare, avrebbe violato l'obbligo, imposto dalla fonte normativa primaria, di riconoscere pari opportunità ai soggetti coinvolti nella competizione politica e di tener conto, in sede di elaborazione della disciplina di rango secondario, delle peculiarità proprie del sistema elettorale da applicare.

La doglianza va disattesa.

Ed invero, la stessa legge n. 28/2000 introduce, all'art. 4, comma 2, lett. B), l'espressa distinzione tra coalizioni e liste disponendo che gli spazi destinati alla comunicazione politica siano ripartiti in modo da assicurare a ciascuna delle due tipologie di soggetti politici pari opportunità.

L'impianto legislativo non si presta ad alternative soluzioni interpretative.

Il riferimento alle coalizioni, quali soggetti politici diversi dalle liste cui vanno riconosciuti i disponibili spazi di comunicazione politica in modo che sia garantita la pari opportunità rispetto alle liste, non può che riguardare le coalizioni c.d. pluraliste.

Con maggiore impegno esplicativo, la formulazione testuale dell'art. 4, comma 2, lett. B), l. n. 28/2000, nella parte in cui espressamente indica coalizioni e liste come formazioni politiche distinte ed autonome, anziché quali soggetti destinati a formare in modo indifferenziato una categoria soggettiva unica, è sintomatico della volontà del legislatore di evitare eccessive parcellizzazioni della comunicazione politica e di riconoscere il ruolo ormai ricoperto, nel panorama politico ed elettorale, dalle coalizioni.

Non si ravvisa, quindi, il paventato contrasto, rispetto all'illustrato quadro normativo primario, della contestata delibera dell'Autorità delle Garanzie per le comunicazioni nella parte in cui prevede che "gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica . . . sono ripartiti, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà in favore delle coalizioni e per metà alle liste".

Né si scorgono nella descritta ripartizione regolamentare degli spazi di comunicazione politica elementi tali da giustificare una valutazione di irragionevolezza della disciplina.

Non risulta plausibile, peraltro, la lamentata violazione dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, essendosi al cospetto di disciplina intesa a regolamentare il necessario riparto degli spazi di comunicazione politica, inidonea, per ciò solo, ad incidere in senso irragionevolmente sacrificativo sulla libertà di ciascuno di comunicare informazioni o idee.

Va quindi respinto l'appello.

Omissis.